

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n.94 del 21.09.2023

OGGETTO:	Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione 2023- 2025 - Parere su sottosezione PIAO 3.4.
----------	---

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di Settembre , si è riunito con modalità telematiche il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pantelleria, così composto:

- dott. Piero Castelli - Presidente
- dott. Ezio Veneziano - Componente
- Rag. Salvatore Palilla - Componente.

Il Presidente, dopo aver identificato i partecipanti e constatato che a tutti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione dell'argomento affrontato e che sia possibile scambiarsi tempestivamente la documentazione, dichiara aperta la seduta sull'argomento posto all'ordine del giorno.

L'Organo di Revisione

ricevuta in data 20.09.2023 a mezzo e-mail la proposta di delibera di G.M. n.164 del 19.09.2023 che contiene la sottosezione 3.4 del PIAO debitamente sottoscritta dal responsabile dell'area economico-finanziaria;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n. 267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;

- l'art. 3, comma 10-bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, "*Semplificazione e flessibilità nel turn over*", il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita: "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*";

- l'art. 1, comma 557-ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*";

- l'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

Preso atto che:

- il D.L. n. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "*riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile*";

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le Amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare.

Con l'articolo 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO. In particolare l'articolo 1, comma 1,

lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 165/2001. Il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'articolo 7, comma 1, del D.M. 132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale. Ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione, come in effetti è accaduto anche quest'anno, il termine dell'articolo 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, D.M. 132/2022);

Visti altresì

- l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella Legge n. 58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;

- il DPCM del 17.03.2020 avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

- la Circolare interministeriale del 13.05.2020 (in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

- il DM 132/2022 di attuazione dell'articolo 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, e del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81;

Rilevato

che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come indicato nel testo della sottosezione 3.4. del Piao, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Vista

la sottosezione del Piao 3.4 - Fabbisogno del personale 2023/2025 ricevuta in data 19.09.2023 con le relative tabelle di calcolo;

Preso atto che l'Ente

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 così come dimostrato nei calcoli riportati nel testo della sezione 3.3;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 così come dimostrato nei calcoli riportati nel testo della sezione 3.3;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Rilevato che

è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"*;

Rilevato

che il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 90/2014, risulta rispettato;

Preso atto

del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, così come aggiornato dal D.L. n. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, ai sensi del quale la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006;

Considerato

che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che

- il Comune di Pantelleria si colloca nella fascia demografica lett. E) della tabella 1 del citato D.M. (popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti), avendo una popolazione residente di riferimento pari a 7.650 abitanti (dato al 01/01/2023);
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2022 – 2021 – 2020) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2022) si attesta al 15,64%, al di sotto della

percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1 del citato D.M., pari al 26,90%;

Rilevato altresì

come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Pantelleria ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM);
- la capacità assunzionale calcolata in termini di spazio finanziario disponibile, come si evince dalla tabella riportata nella sezione 3.4, sarà utilizzata a condizione di garantire la sostenibilità finanziaria nel triennio 2023-2025;

Rilevato

- che con il presente atto sono previste assunzioni a tempo indeterminato e determinato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 quale sezione 3.4. del Piao in applicazione dell'articolo 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in Legge 113/2021 e del DM 132/2022 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010;
- il mantenimento dell'equilibrio pluriennale come evidenziato dai dati di bilancio di previsione 2023/2025;
- la sostenibilità finanziaria misurata dal mantenimento di una percentuale dell'indice calcolato ai sensi del DM 17 marzo 2020 sotto la soglia massima consentita;

visti

i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Responsabile dei servizi Finanziari dott. Fabrizio Maccotta in data 20/09/2023;

esprime

limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole all'approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione 2023- 2025 alla Sottosezione PIAO 3.4.

La riunione termina mediante stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che sarà successivamente sottoscritto digitalmente ed inviato all'Ente.

Si richiede inoltre che il presente verbale venga trasmesso alla Segretaria Generale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Dai rispettivi studi professionali, 21.09.2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Piero Castelli- Presidente

Dott. Ezio Veneziano - Componente

Rag. Salvatore Palilla – Componente

Firmato digitalmente